

RADICALISMO ISLAMICO E DIRITTO PENALE
ORIGINI DEL FENOMENO ED ERRORI NEL SISTEMA DI
REAZIONE IN EUROPA E IN SPAGNA

Vincenzo Riganti

CACUCCI  EDITORE
BARI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

ISBN: 978-88-6611-779-7

© 2018 Cacucci Editore – Bari
Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220
<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

*A chi subisce ingiustizie e a chi le commette,
agli oppressi e agli oppressori,
alle vittime e ai carnefici*

*Perché, alla fine, non si sa se sarà più grande
il dolore degli uni
o la vergogna degli altri*



INDICE

Prefazione.....	9
Introduzione	13

CAPITOLO 1 RADICI IDEOLOGICHE ED EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA DEL TERRORISMO DI MATRICE ISLAMICA

1.1 Necessità di una metodologia integrata di ricerca.....	17
1.2 Lo sviluppo <i>ideologico</i> del fondamentalismo islamico.....	20
1.3 Il rischio di propagazione all'Occidente dell'errore integralista.....	34
1.4 Le strutture <i>organizzative</i> del radicalismo islamico.....	38
1.4.1 Alle origini dello Stato Islamico: burocrazia statale irachena e <i>jihadismo</i>	39
1.4.2 La natura dello Stato Islamico. Un'analisi condotta secondo le categorie del diritto internazionale	49

CAPITOLO 2 IL DIRITTO PENALE DI FRONTE AL TERRORISMO: GLI OPPOSTI MODELLI DELLA GUERRA CONTRO UN NEMICO E DELLA LOTTA CONTRO UN FENOMENO

2.1 Il delitto politico e la componente autoritaria del diritto penale.....	63
2.2 Diritto penale di lotta e diritto penale del Nemico	67

CAPITOLO 3
L'ESEMPIO SPAGNOLO

3.1 Oltre la critica al modello <i>astratto</i> del diritto penale del Nemico: la <i>concreta</i> incidenza delle sue categorie sulle legislazioni nazionali.....	79
3.2 L'evoluzione del sistema iberico e i suoi attuali approdi.....	81
3.3 I) Il <i>grupo terrorista</i>	83
3.4 II) Il delitto di <i>autoadoctrinamiento</i> e <i>autoadiestramiento</i>	94
3.5 III) La parola non è il piombo. Gli artt. 578-579 e la criminalizzazione dell'“opinione terrorista”	103

CAPITOLO 4
CONCLUSIONI E PROPOSTE

4.1 Il Nemico e lo Stato democratico	109
4.2 Proposte di riflessione	123
 Bibliografia.....	 155

PREFAZIONE

L'essere umano si cura della propria sicurezza. Lo muove a ciò l'istinto biologico di sopravvivenza. Tuttavia, al contrario di quanto comunemente si pensa, la biologia non è sempre saggia né sempre è capace di orientare verso la giusta direzione: essa, anzi, commette spesso errori. Se così non fosse non esisterebbero – per fare solo due esempi – i deserti, chiara forma di autodistruzione della natura, né il cancro, il quale altro non è che l'autoannientamento delle cellule dell'individuo.

Ci sono casi in cui le risposte date dall'essere umano paiono più biologiche che razionali. Il libro di Vincenzo Riganti, che affronta specificamente il tema del terrorismo islamico, dà una grande dimostrazione di questo assunto. Ma le sue parole, va detto, possono ben attagliarsi a qualunque fenomeno criminale che colpisca la generalità dei consociati.

Nel corso della lettura di queste pagine, essenziali per chiunque desideri conoscere le radici del terrorismo islamico, si individueranno le origini dello stesso in un individuo – Sayyid Qutb – il quale, dopo aver appoggiato l'ascesa al potere di un personaggio che subito dopo lo fece incarcerare, decise di rifugiarsi in una concezione a tal punto manichea della propria religione da porsi in contrasto con i postulati essenziali di quest'ultima: in special modo nel momento in cui tale versione della religione musulmana arriva a qualificare direttamente come Nemico chiunque non la condivide. L'utilizzo di una interpretazione alterata di un libro sacro diede a quest'uomo la certezza – completamente falsa – che avrebbe ottenuto un mondo migliore: e ciò persuase molti seguaci, fino alla fondazione e al collasso dello Stato Islamico. In verità, e disgraziatamente, la reazione degli Stati occidentali non è stata poi così diversa. Il terrorismo rappresenta una minaccia grave per la sopravvivenza dei nostri sistemi democratici. Nel contesto della Guerra fredda prese corpo – durante gli anni Sessanta e Settanta – l'idea che le mobilitazioni civili e gli atti di terrorismo avrebbero portato alla scomparsa di tali sistemi. A quel tempo veniva portata come esempio di tale pericolo la Rivoluzione cubana, di matrice comunista. E per tale ragione gli Stati

Uniti si lanciarono in un'aperta campagna militare contro qualunque movimento di guerriglia appartenente a quest'ultima ideologia che sorgesse nella loro zona di influenza e, allo stesso tempo, istruirono i loro alleati affinché repressero – a carissimo prezzo – le nuove ideologie. Il maggio francese del 1968 aveva provocato un'enorme preoccupazione: fu per questo che nell'ottobre del 1968, quando in Messico venne a crearsi un movimento che si temeva insurrezionale, ebbe luogo il massacro di Tlatelolco. Già a quell'epoca cominciò la repressione da parte delle dittature latinoamericane, con migliaia di vittime e *desaparecidos*. Nel 1977 iniziò l'Autunno tedesco, che si concluse con la morte mai chiarita di tre militanti della *Rote Arme Fraktion*, avvenuta nel carcere di Stammheim.

Anche sul piano della legge si decise di seguire un orientamento altrettanto manicheo. Da ciò, nel 1985, nascono le idee di Günther Jakobs: la sua visione, che parte dal concetto di disumanizzazione del Nemico, già all'epoca sosteneva che la lotta più efficace contro il fenomeno del terrorismo consiste nel considerare l'oppositore come qualcuno che si pone volontariamente ai margini del sistema e che, in quanto tale, non deve essere ammesso a godere delle garanzie dello stesso. Tale impostazione si è molto diffusa e ha di fatto ispirato le legislazioni antiterrorismo di mezzo mondo, in particolare modo quella spagnola. Quest'ultima, infatti, è giunta al punto estremo di limitare persino la libertà di espressione, fase iniziale di un approccio che si è poi sviluppato fino all'attuale repressione dell'autoindottrinamento nell'ambito del terrorismo di matrice islamica. Tutto questo è studiato da Riganti con grande rigore e spirito critico.

Tali orientamenti repressivi conquistano la fiducia dell'elettorato, che chiede il pugno di ferro, e perciò riscuotono successo tra la maggioranza della popolazione, che sorprendentemente si sta abituando a riconoscere come unica norma giuridica l'antica legge del taglione, riportata in auge ai giorni nostri proprio da tali teorie. Si restituisce dunque colpo per colpo, violenza per violenza. Un disastro in termini umani.

Ma tutto ciò si è rivelato estremamente inefficace, sebbene possa sembrare il contrario. Il collasso dell'Unione Sovietica derivò non certo dalla crisi della sua ideologia fondante: la sua scomparsa fu causata dall'impraticabilità economica di quel modello di Stato. In Europa, soprattutto in Spagna, non si radicarono le idee comuniste semplicemente perché la nascita della socialdemocrazia assorbì la vecchia dottrina marxista. Alla fine ciò che realmente provocò il riorientamento della società fu il miglioramento delle legislazioni del lavoro e del sistema dello Stato sociale, che garantì ai lavoratori condizioni di lavoro tali da far perdere significato – almeno

temporaneamente – a quelle rivendicazioni del secolo Diciannovesimo che illuminavano le idee marxiste.

Tutto questo per dire che non si combatte efficacemente un fenomeno violento di radice politica con il Codice penale, cioè con un'azione diretta contro la persona del perseguito e portatrice di sanzioni estremamente elevate. Ciò che davvero elimina questi fenomeni è l'attacco all'ingiustizia sociale che ne costituisce il fondamento. Quando la popolazione percepisce che le sue condizioni di vita sono positive o perlomeno migliori, la lotta armata viene relegata al terreno del fanatismo e, una volta lì, semplicemente muore di stenti, per l'esaurimento derivante dalla mancanza di seguaci.

Pertanto non è nel Codice penale che si troveranno le risposte. Né le si troveranno nella disumanizzazione del Nemico, che anzi genererà sempre un gruppo ancor più numeroso di Nemici man mano che aumenta il numero di vittime dell'azione statale. Al contrario, il disinnescamento di un'ideologia lo si ottiene solo minando le basi della sua origine. Solo una volta liquidate queste ultime e riconosciuti i vecchi *Nemici* come *Concittadini dotati di ogni diritto* il fenomeno cessa di esistere.

Questa è la realtà, e queste sono le idee che mi ha trasmesso la lettura appassionata delle pagine di Riganti. Il diritto penale deve tornare alle sue basi illuministiche del Diciottesimo secolo, che si lasciarono alle spalle la vendetta e trasformarono il *reo* – da appestato della società quale era considerato – in una *vittima*. La pena smise di essere un *castigo* per convertirsi in un *trattamento*: soltanto a partire dall'ampliamento della portata di questa concezione sarà possibile superare il problema di fondo. Di certo nel futuro assisteremo a continui cambi di rotta che costantemente ricadranno nella tentazione di tornare al diritto penale autoritario. Tali reazioni essenzialmente violente vanno respinte in ogni modo. L'opera di Riganti offre molte motivazioni e fornisce una moltitudine di idee per la costruzione di un sistema efficace che prevenga l'insorgere di sempre più dolore. Spero che l'opera abbia la diffusione che merita, perché solo grazie a riflessioni così lucide come quelle dell'Autore sarà possibile eliminare la bestialità dalla nostra società, a prescindere da chi sia a praticarla.

Barcellona, 4 giugno 2018

Jordi Nieva-Fenoll

Professore di Diritto processuale penale e civile

Universidad de Barcelona



INTRODUZIONE

Lo scopo del presente scritto è, innanzitutto, presentare la storia di un'ingiustizia. O meglio: il racconto di un modello di punizione confuso, sproporzionato e non rispettoso dei principi cardine del diritto penale liberale. Esistono dei settori dell'ordinamento criminale in cui la furia repressiva indotta dall'emergenza rischia di far dimenticare che ci si trova in uno Stato democratico dotato di una Carta fondamentale rigida. Si tratta di ambiti normativi che vengono raggiunti solo debolmente dalla luce dei valori costituzionali. Il campo dell'attuale contrasto al terrorismo di matrice islamica è uno di tali settori.

Si è deciso, pertanto, di evidenziare gli errori di sistema compiuti dagli Stati occidentali nell'affrontare il fenomeno del radicalismo islamico, ponendo peculiare attenzione all'analisi del sistema penale spagnolo.

La prospettiva seguita non è però quella dello scritto di carattere esclusivamente tecnico: le prossime pagine tentano sì di compiere una disamina di tipo giuridico, ma si è voluto rendere il discorso interamente comprensibile anche a chi fosse del tutto estraneo allo studio del diritto. Anzi: è proprio a costoro che è rivolto questo piccolo contributo.

Di testi giuridici sul terrorismo di matrice islamica ve ne sono molti, infatti, e tutti certamente più validi di questo libello. *Ciò di cui invece si avverte la mancanza è un testo che spieghi il terrorismo fondamentalista islamico e il diritto penale a chi di queste due materie non si è mai occupato, senza per questo rinunciare alla complessità dei temi e alla correttezza scientifica.* Si vorrebbe infatti poter dire che il presente scritto è autosufficiente, vale a dire che non servono conoscenze ulteriori e preliminari per la comprensione dei temi qui trattati, i quali vengono discussi come se si parlasse a un volenteroso uomo della strada, che tutto ciò che sa del diritto penale o dello Stato Islamico lo deve ai *mass media*.

In breve: le prossime pagine tentano di fornire tutti gli strumenti necessari affinché chi si appropria attentamente a questo contributo sia messo nelle

condizioni di comprenderlo senza dover necessariamente ricorrere ad altre letture. Seguendo la medesima logica di autosufficienza dello scritto, si è ritenuto inoltre di tradurre in italiano tutte le fonti in lingua inglese, spagnola e – naturalmente – araba.

La storia del terrorismo – di ogni terrorismo – è sempre una storia di violenza, prima ricevuta e poi restituita. Si è perciò deciso di prendere le mosse dalle origini dell'integralismo islamico, per tentare di illuminare una semplice verità: gli Stati su cui – oggi – incombe la quotidiana minaccia del terrorismo di matrice islamica sono gli stessi che – ieri – crearono le situazioni geopolitiche, sociali ed economiche ideali per lo sviluppo del fenomeno in esame. Il **Capitolo I** del presente scritto, infatti, ripercorre le vicende della formazione ideologica del radicalismo islamico, nonché le ultime tappe della sua evoluzione organizzativa, culminata nella poderosa struttura dotata di limpida e inequivocabile pregnanza statuale che risponde al nome di Stato Islamico. Combattere il terrorismo di matrice islamica senza conoscerne l'origine svisciva in partenza l'efficacia dell'azione di contrasto e genera confusione al momento della scelta di quali strumenti utilizzare e quali accantonare. Il tono populista attraverso cui sempre più spesso si inneggia allo scontro di civiltà, inoltre, fornisce un robusto schermo dietro cui nascondere l'incapacità di gestire situazioni complesse – quali l'immigrazione e il rapporto col diverso – oltreché, naturalmente, il desiderio di approfittare elettoralmente del terrore di cui la collettività appare infestata. È per questo che il presente lavoro intende fornire al lettore una breve e precisa storia dello Stato Islamico e dell'ideologia che lo sostiene, anche attraverso incursioni nei campi del diritto coranico, della storia del Medio Oriente, della politica contemporanea e del diritto internazionale: il tutto, come promesso, in modo semplice.

Il **Capitolo II** è il frutto di uno studio più strettamente penalistico, che coinvolge i diversi modelli di repressione adottati dagli Stati occidentali nel fronteggiare il fenomeno del terrorismo di matrice islamica. In particolare, si muoverà critica a quell'impostazione bellicistica del diritto penale – particolarmente diffusa – che conduce alla punizione di individui quali meri portatori di un'ideologia radicale (pur odiosa), senza che essi abbiano ancora fatto nulla di dannoso o pericoloso o si stiano effettivamente preparando a tale scopo.

Questo contributo tenta infatti di svelare le errate modalità con cui oggi il diritto viene costruito e – in certi casi – applicato al fine di reprimere il fenomeno del radicalismo islamico, in Italia come in Spagna. Quello del

fondamentalismo di matrice islamica, diversamente da quanto accadeva un tempo in tema di terrorismo interno e diversamente da quanto accade tutt'oggi in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso, è un campo in cui manca qualsiasi critica da parte del corpo sociale, in quanto l'intera pubblica opinione è compatta nell'approvare un modello di repressione penale di draconiana durezza che calpesta alcuni principi cardine dello Stato democratico. In materia di radicalismo islamico abbiamo perso di vista la Costituzione e siamo giunti a tentare di punire anche la più innocua delle manifestazioni di comunanza ideologica col mondo del fondamentalismo: non potendo né volendo eliminare le cause del fenomeno criminale in questione, il nostro ordinamento e quello iberico si muovono – oggi e in queste ore – verso l'obiettivo di neutralizzare i soggetti che paiono seguaci di tale ideologia, arrivando a indagarli e punirli quando si ha il mero sospetto che abbiano una remota intenzione interiore di diventare i terroristi che ancora non sono.

Alcune pagine sono state poi dedicate all'analisi delle più recenti novità giurisprudenziali iberiche. Il **Capitolo III**, infatti, è riservato allo studio di alcune pronunce emesse tra il 2016 e il 2017 dalle più elevate istanze giurisdizionali dello Stato spagnolo: ciò nella consapevolezza che il vero terreno di prova della sostenibilità costituzionale delle incriminazioni appartenenti al settore dell'antiterrorismo non è quello dell'astratta compatibilità delle norme scritte nel Codice con la Carta fondamentale, bensì quello della concreta applicazione che di esse viene fatta nella pratica giurisprudenziale.

La caratteristica degli errori giudiziari è quella di non essere colti nel momento in cui avvengono, né – per definizione – dagli organi giurisdizionali che li commettono né, ed è questo l'aspetto che li rende ancor più terribili, dalla coscienza sociale. Quando l'errore giudiziario diventa “conclamato” è già troppo tardi.

Con il presente lavoro si è tentato dunque, per così dire, di non arrivare in ritardo per l'ennesima volta, evidenziando da subito – a pochi mesi di distanza dalla loro emissione – le criticità che caratterizzano le pronunce esaminate.

Al **quarto** e ultimo Capitolo vengono affidate delle proposte di politica criminale, unitamente ad alcune riflessioni che trascendono l'ambito penalistico. In particolare, si tenterà di evidenziare l'irrazionalità di un sistema di contrasto al radicalismo islamico basato in via prevalente sulla sanzione penale: uno Stato che voglia essere efficiente nella lotta al fondamentalismo dovrebbe invece assegnare un ruolo centrale alle autorità di polizia e di prevenzione, intraprendere alcune radicali scelte in materia di circolazione

delle armi e opporsi sul piano delle relazioni sovranazionali alle sempre più frequenti operazioni belliche di natura “preventiva”, tanto destabilizzanti per i territori colpiti quanto dubbie dal punto di vista della legittimità internazionale.